



## COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 16 maggio 2022

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### **SERIE BKT**

##### **Gare del 13-14 maggio 2022 - Play-off turno preliminare**

Ascoli-Benevento 0-1

Brescia-Perugia 3-2 dopo tempi supplementari

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 16 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. **90**

#### **SERIE BKT**

##### **Gare del 13-14 maggio 2022 - Play-off turno preliminare**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### a) **SOCIETA'**

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società **Ascoli, Benevento, Brescia e Perugia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

202/503

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo supplementare, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava l'interruzione della gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **ASCOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **BENEVENTO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

### **b) CALCIATORI**

#### **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

**DIONISI Federico** (Ascoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione); per essersi, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinato ad un avversario rimasto a terra stringendogli il volto.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**BURRAI Salvatore** (Perugia)

**LEALI Nicola** (Ascoli)

**OLIVIERI Marco** (Perugia)

#### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**ACAMPORA Gennaro** (Benevento)

**ADORNI Davide** (Brescia)

**BELLUSCI Giuseppe** (Ascoli)  
**CALO Giacomo** (Benevento)  
**DELL'ORCO Cristian** (Perugia)  
**IMPROTA Riccardo** (Benevento)  
**MOREO Stefano** (Brescia)  
**PROIA Federico** (Brescia)

## **PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

### **AMMONIZIONE**

### **PRIMA SANZIONE**

**LISI Francesco** (Perugia)  
**TRAMONI Matteo** (Brescia)

### **c) DIRIGENTI**

### **ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00**

**COMOTTO Gianluca** (Perugia): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni componenti della squadra avversaria, inoltre, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo supplementare, si portava nei pressi del terreno di giuoco criticando una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**MARROCCU Francesco** (Brescia): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni componenti della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

### **d) PREPARATORI ATLETICI**

### **ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**SCIUTO Salvatore** (Brescia): per avere, al termine del primo tempo della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

Il Giudice Sportivo: *cons. Germana Panzironi*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 MAGGIO 2022

IL PRESIDENTE  
*avv. Mauro Balata*